LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT
LAZIO.LND.IT
CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT
+39 06 41603214 -233-257

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 139 del 20/11/2026
Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

9) Reclamo proposto dalla società Grifone Gialloverde, avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Montesi Alessandro per 5 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.71 LND del 07/10/2026.
(Gara: Borgo Palidoro – Grifone Gialloverde del 04/10/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 23/10/2026

Con reclamo ritualmente notificato la Società Grifone Gialloverde ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 71 LND del 07/10/2026, con il quale veniva disposta la squalifica per cinque gare effettive nei confronti del calciatore Montesi Alessandro perché "*espulso per aver assunto comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti di un avversario, al termine della gara rientrava arbitrariamente sul terreno di gioco ed avvicinava l'arbitro rivolgendogli ripetute espressioni offensive (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS).*".
In sede di reclamo la società chiedeva una rivalutazione del provvedimento disciplinare inflitto dal Giudice sportivo a carico del giocatore Alessandro Montesi, non avendo quest'ultimo rivolto delle frasi ingiuriose e/ irriguardose contro il direttore di gara.
Chiedeva, quindi, la reclamante applicarsi "*una minor squalifica ritenuta più congrua, quantificabile nel presofferto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, adeguata ai fatti realmente accaduti e che tenga in considerazione le difese e argomentazioni sin qui ampiamente riportate, nonché le circostanze attenuanti indicate e previste dall'art. 13 CGS*."
Alla riunione del 22/10/2026, svoltasi da remoto, era presente, in rappresentanza della società Grifone Gialloverde, assistita dall'Avv. Nicola Paolini, il dirigente Sig. Roberto Sernicola, il quale, contattato in

merito ai fatti accaduti durante la gara di che trattasi, dichiarava di riportarsi integralmente al reclamo ed alle motivazioni in esso indicate.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del reclamo instando per la riduzione della sanzione comminata in primo grado, ritenendo la sanzione eccessiva rispetto ai fatti realmente avvenuti.
A ben vedere le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico del proprio giocatore possono ritenersi assumibili.
Condividendo i rilievi formulati sul punto dalla reclamante, secondo cui la squalifica inflitta al calciatore appare eccessivamente gravosa rispetto ai fatti accaduti, emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. – che il calciatore non abbia rivolto contro l'arbitro delle frasi ingiuriose, ma abbia, semmai, posto in essere una condotta tutt'al più riconducibile ad una veemente protesta, di guisa che la squalifica inflitta può essere ridotta.
Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Montesi Alessandro a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

11) Reclamo proposto dalla società Real Azzurra, avverso il provvedimento di ammenda di euro 350,00, squalifica a carico dell'allenatore Manucci Alessandro per 3 gare, squalifica a carico del calciatore Di Sorte Manfredi Maria fino al 31/03/2027, a carico del calciatore Caiello Flavio fino al 04/12/2026, a carico del calciatore Batella Andrea per 6 gare, a carico dei calciatori Ismail Yousef Emad Yeh e Marianello Gianluca per 4 gare e a carico del calciatore Palla Francesco per 3 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.39 SGS del 08/10/2026.
(Gara: Real Azzurra – Academy Ladispoli SRL del 03/10/2026 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 23/10/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
Visto il reclamo in epigrafe;
Esaminati gli atti ufficiali;
La società Real Azzurra proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.
La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva in via principale l'annullamento della squalifica a carico del calciatore Di Sorte Manfredi Maria per presunto scambio di persona ed in via subordinata una riduzione delle squalifiche e sanzioni inflitte.
In particolare la reclamante ritiene che le sanzioni adottate dal giudice sportivo siano state spropositate rispetto a quanto avvenuto realmente sul terreno di gioco e che presumibilmente la giovane età del direttore di gara e la sua conseguente inesperienza abbiano inciso su quanto riportato nel referto.
Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, preliminarmente ritiene inammissibile il reclamo nei confronti dell'allenatore sig. Mannucci Alessandro per 3 gare effettive ai sensi dell'art. 137 comma 3 C.G.S.
Per quanto attiene le altre squalifiche ritiene possa essere leggermente ridotta la sanzione a carico del calciatore Di Sorte Manfredi Maria mentre tutte le altre sono confermate eccetto quella a carico del calciatore Caiello Falvio che viene rideterminata in 8 giornate di squalifica.
Il comportamento tenuto sul terreno di gioco dai calciatori nei confronti dell'arbitro, quello degli spettatori durante l'incontro ed a fine gara sono censurabili e meritevoli di sanzione così come deciso dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Manucci Alessandro, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Sorte Manfredi Maria al 26/02/2027 e rideterminando la sanzione a carico del calciatore Caiello Flavio nella squalifica per 8 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

15) Reclamo proposto dalla società Spes Artiglio S.S.D. A RL, avverso il provvedimento di ammenda di euro 300,00, squalifica a carico dell'allenatore Palumbo Massimiliano per 8 gare e squalifica a carico del calciatore Ascione Mario per 3 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.46 SGS del 15/10/2026.
(Gara: Spes Artiglio S.S.D. A RL – Tor Tre Teste Next Gen del 11/10/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 105 del 30/10/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
Visto il reclamo in epigrafe;
Esaminati gli atti ufficiali;
Ascoltata la società;
La società Spes Artiglio proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.
La reclamante nel proprio scritto insiste per una riduzione delle squalifiche inflitte, ponendo in particolare l'attenzione sull'episodio in cui è stato coinvolto il padre di un proprio calciatore aggredito sulle tribune del campo di gioco.
Oltre all'episodio di cui in precedenza reputano le sanzioni non conformi a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco.
Conclude chiedendo la sospensione delle giornate di squalifica inflitte all'allenatore Sig. Palumbo Massimiliano, l'annullamento della sanzione dell'ammenda a carico della società, di riduzione delle sanzioni inflitte al calciatore Ascione Mario ed in subordine anche all'allenatore.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo e il referto, ritiene che l'ammenda a carico della società possa essere leggermente ridotta così come la squalifica a carico dell'allenatore Sig. Palumbo, mentre conferma la sanzione a carico del calciatore Ascione in quanto il comportamento descritto dal direttore di gara è meritevole della sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 200,00 e la squalifica a carico dell'allenatore Palumbo Massimiliano a 6 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 novembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, LIVIO ZACCAGNINI

20) Reclamo proposto dalla società Aranova, avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore El Idrissi Idrissi Ayman per 3 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.60 C5 del 23/10/2026.
(Gara: Ulivi Village Calcio – Aranova del 21/10/2026 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 06/11/2026

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.
A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario.
L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.
Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 38 del C.G.S. secondo cui ai calciatori è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di tesserati avversari.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 novembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

29) Reclamo proposto dalla società Spes Mundial F.C. ASD, avverso il provvedimento di ammenda di euro 250,00 e squalifica a carico del calciatore Ciorciolini Manuel per 4 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.101 LND del 28/10/2026. (Gara: Spes Mundial F.C. ASD – Pescatori Ostia del 25/10/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 128 del 13/11/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Spes Mundial F.C. ASD;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 20 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato